

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGLIANESI e ZANNIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1966

Modifiche alle disposizioni in materia di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge risponde soprattutto a due esigenze veramente sentite dalla meritevole categoria degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione: adeguare il trattamento previdenziale alle mutate condizioni del costo della vita; estendere al Fondo di previdenza della categoria alcuni istituti di miglior favore dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti per la quale si è dato l'avvio a riforme di notevole importanza sul piano sociale con la recente legge 21 luglio 1965, n. 903.

La prima esigenza trova oltretutto una più che adeguata giustificazione non solo in relazione a evidenti motivi sociali, ma anche in relazione all'attuale andamento tecnico-finanziario del Fondo di previdenza il quale, a seguito dell'aumento delle retribuzioni degli iscritti — e, quindi, di conseguenza, delle entrate afferenti al Fondo stesso — presenta una gestione attiva di numerosi miliardi che danno piena garanzia circa la possibilità di far fronte agli oneri connessi al presente disegno di legge.

Oltre alle due suaccennate finalità, il disegno di legge mira anche a perfezionare, a vantaggio degli assicurati, le disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 830,

la quale è, in ordine di tempo, la più organica disciplina in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'illustrazione particolareggiata e analitica dei singoli articoli chiarirà meglio le finalità che si intendono raggiungere e i motivi che sono a loro fondamento.

Art. 1. — *Rivalutazione delle pensioni dirette in corso di godimento.*

La norma mira ad assicurare che tutte le pensioni dirette in corso di godimento alla data di entrata in vigore della legge siano rivalutate in base alla retribuzione goduta al 31 dicembre 1964 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato, ed avente pari qualifica ed anzianità.

Attraverso questa norma è così possibile riportare il livello delle pensioni al mutato costo della vita realizzando quella corrispondenza fra pensione ed ultima retribuzione che è una delle mete alla quale deve tendere ogni forma pensionistica, come è stato unanimemente riconosciuto durante i dibattiti che hanno portato alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 2. — Rivalutazione delle pensioni indirette e di reversibilità.

L'articolo prevede la rivalutazione delle pensioni indirette e di reversibilità secondo lo stesso principio previsto dall'articolo precedente.

È altresì prevista l'elevazione delle misure percentuali della pensione attualmente spettanti ai nuclei di superstiti, attraverso l'adozione delle stesse misure percentuali fissate dalla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 3. — Reversibilità della pensione a favore delle sorelle nubili e fratelli celibi, inabili al lavoro.

La norma ripete fedelmente l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 a favore degli iscritti all'assicurazione generale.

Art. 4. — Trattamenti minimi.

Finora l'ammontare delle pensioni minime spettanti a favore degli iscritti al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione è stato stabilito attraverso l'indicazione di una cifra precisa. (Si confronti l'articolo 7 della legge n. 830 del 1961). Con il presente articolo si mira ad ancorare definitivamente il trattamento minimo a favore degli iscritti al Fondo a quello stabilito per gli assicurati all'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 5. — Collocamento in pensione anticipato.

La disposizione mira a far sì che gli iscritti al Fondo che abbiano un adeguato numero di anni di effettiva contribuzione al Fondo possano conseguire, a loro domanda, il collocamento a pensione per sola anzianità analogamente a quanto già in atto presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

Art. 6. — Norme per la determinazione del contributo.

L'ordinamento tecnico finanziario del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione è attualmente governato a norma dell'articolo 11 della legge n. 4435 del 1952, da un sistema misto a capitalizzazione e a ripartizione, e le prestazioni complessive sono poste a carico, per il 5 per cento, del sistema di capitalizzazione e, per il restante 95 per cento, del sistema a ripartizione.

Per il finanziamento di tali sistemi l'articolo 15 della legge n. 830 del 1961 ha stabilito la ripartizione complessiva del contributo che è del 22,60 per cento destinando lo 0,60 per cento agli oneri a capitalizzazione e il 22 per cento agli oneri a ripartizione.

Questa ripartizione delle aliquote ha determinato uno squilibrio fra le entrate e le uscite dei due sistemi, per cui è necessario prevedere una diversa ripartizione delle aliquote al fine di ottenere un migliore equilibrio.

Art. 7. — Nuove disposizioni in materia di riscatto.

L'articolo 18 della legge n. 830 del 1961 ha previsto che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, che anteriormente alla data di iscrizione al Fondo avesse prestato, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, potesse riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Lo stesso articolo ha previsto che gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, i quali, anteriormente alla data di iscrizione, avessero prestato altri periodi di servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, potessero ottenere il rico-

noscimento anche se la precedente posizione assicurativa fosse stata o dovesse essere cancellata, a seguito dell'esonero dal servizio, secondo le disposizioni citate nella stessa legge n. 830 del 1961.

Peraltro l'esercizio delle suddette facoltà è stato subordinato a brevi, perentori termini di decadenza.

Con il presente articolo si tende a risolvere tali termini introducendo alcune modifiche che affermano il principio che il riscatto ai fini sopra detti possa avvenire in qualunque tempo purchè prima del collocamento in pensione per la cessazione del servizio.

Si è, inoltre, prevista la possibilità, per gli ex combattenti, di riscattare le anzianità convenzionali ad essi riconosciute dai vigenti accordi nazionali di categoria.

Art. 8. — Effetti della rioccupazione sul trattamento di pensione.

Innanzitutto si è previsto l'abrogazione del comma dell'articolo 19 della legge numero 830 del 1961 i quali dispongono la riduzione della pensione per i pensionati che si rioccupino e che percepiscano una pensione superiore alle lire 150.000. Tali disposizioni potevano avere una loro giustificazione quando analoga ritenuta era stabilita anche per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Tuttavia avendo la legge 21 luglio 1965, n. 903, abolito la trattenuta sulla pensione in caso di rioccupazione, è giusto che lo stesso trattamento sia praticato anche a tutti i pensionati del Fondo speciale.

Si è inoltre previsto un diverso trattamento, ai fini dell'entità della pensione, dei periodi di rioccupazione, che sono considerati utili ai fini del nuovo trattamento di pensione da riliquidare una volta cessata la rioccupazione.

Art. 9. — Retribuzione soggetta a contributo.

Si è previsto che negli elementi della retribuzione soggetta a contributo sia compresa non solo la 13ª mensilità ma in generale ogni altra mensilità corrisposta oltre

la dodicesima. Ciò permetterà anche la maggiorazione della retribuzione pensionabile in relazione all'articolo 21 della legge n. 830 del 1961, la quale rinvia, ai fini della determinazione della base pensionabile, al concetto di retribuzione soggetta a contributo.

Art. 10. — Retribuzione pensionabile.

Si è previsto un diverso sistema per il computo della retribuzione pensionabile stabilendosi che i vari elementi si computano tenendo conto dell'importo percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, ma eliminandosi la vigente limitazione per cui tali elementi « sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22 ».

Art. 11. — Sussidi integrativi di servizio.

Si è previsto l'abrogazione dell'articolo 23 della legge n. 830 del 1961 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dalla sua applicazione non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

Art. 12. — Adeguamento periodico delle pensioni.

Al fine di garantire l'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni percepite dai lavoratori del settore in servizio si è previsto un congegno per cui le pensioni a carico del Fondo variano proporzionalmente alle variazioni dell'indice medio annuo delle retribuzioni contrattuali del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (fondo salari del settore) — il cui calcolo è demandato all'Istat — tutte le volte che detto indice avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno 1965.

Art. 13. — *Collocamento in pensione anticipato per gli iscritti volontari al Fondo.*

Analogamente a quanto previsto nel precedente articolo 5, si stabilisce che anche gli iscritti volontari al Fondo possano, a loro domanda, conseguire il diritto alla pensione di anzianità qualora possano far valere 30 anni di effettiva contribuzione, qualunque sia la loro età; oppure 25 anni di effettiva contribuzione, quando abbiano superato i 55 anni di età, se uomini, o i 50 anni di età, se donne.

Art. 14. — *Pensione di invalidità.*

Si è previsto che i 20 anni di contribuzione stabiliti dall'articolo 29 della legge n. 830 del 1961 perchè l'iscritto al Fondo possa conseguire la pensione di invalidità, anche se abbia sospeso il versamento dei contributi, siano ridotti a 15. Invero il termine di 20 anni di contribuzione per conseguire la pensione di invalidità appare eccessivo, specie se confrontato al diverso termine dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 15. — *Liquidazione della posizione assicurativa.*

In base all'articolo 35 della legge n. 830 del 1961 per gli iscritti al Fondo speciale che cessino di prestare servizio nei pubblici servizi di trasporto in concessione senza aver conseguito il diritto a pensione e che non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione al Fondo stesso, si costituisce una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti mediante accreditamento dei contributi versati al Fondo, secondo le modalità stabilite dall'articolo.

Peraltro essendo la contribuzione del lavoratore iscritto al Fondo notevolmente maggiore rispetto a quella stabilita per la assicurazione generale, agli iscritti che si trovano nelle condizioni sopra illustrate è restituita una somma dell'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e

assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Avviene tuttavia che non di rado chi è stato cancellato dal Fondo torni nuovamente a prestare servizio nei pubblici servizi di trasporto in concessione. In tal caso può riscattare i pregressi periodi di iscrizione al Fondo ma l'onere a suo carico è molto maggiore dell'1 per cento della retribuzione che gli era stata restituita.

Si è pertanto previsto, per ovviare a questa ingiusta normativa, che l'iscritto che viene cancellato dal Fondo e per il quale si costituisce una posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, ha facoltà di non chiedere la restituzione di quell'1 per cento della retribuzione, godendo in cambio del diritto di aver riconosciuti, senza oneri a suo carico, i precedenti periodi di iscrizione al Fondo, nel caso che venga nuovamente a prestare servizio nei pubblici trasporti in concessione.

Art. 16. — *Pensione alla vedova superstite.*

Si è previsto un diverso trattamento, ai fini del diritto a pensione, a favore delle vedove superstiti prevedendo, fra l'altro, che la vedova separata legalmente dall'agente deceduto, perda il diritto alla pensione solo se la separazione era stata pronunciata per sua esclusiva colpa.

Art. 17. — *Aliquote per la determinazione della pensione a favore dei superstiti.*

Evidenti considerazioni di carattere sociale impongono l'aumento delle aliquote spettanti ai superstiti in caso di pensione di reversibilità. Il problema è stato ampiamente dibattuto in occasione dell'esame della legge n. 903 del 1965, per l'avviamento della riforma dell'assicurazione generale obbligatoria, che l'articolo in questione ricalca fedelmente.

Art. 18. — *Invalidi permanenti che continuano a prestare servizio.*

Si è prevista l'abrogazione delle ingiuste disposizioni vigenti (articolo 1 della leg-

ge 1° agosto 1941, n. 1063, che ha modificato l'articolo 28 del Regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148) in base alle quali nei casi di invalidità permanente, derivante da infortunio sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, la rendita corrisposta dall'Istituto infortuni deve essere versata interamente al Fondo speciale.

Art. 19. — *Indennità in caso di decesso senza diritto a pensione.*

Si è previsto che in caso di decesso dell'agente senza che sussista il diritto a pensione venga corrisposta agli aventi diritto una indennità nella misura e con le modalità vigenti alla stessa data per l'assicurazione

generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 20. — *Decorrenza dei benefici previsti dalla legge.*

Sono previsti nel presente articolo i termini di decorrenza dei benefici disposti con gli articoli precedenti.

Art. 21. — *Condizioni di miglior favore.*

Si stabilisce che qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme precedenti sia di importo inferiore a quello complessivamente già in atto, la differenza in eccesso sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi adeguamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate assumendo come base del calcolo, la retribuzione goduta al 31 dicembre 1964 dal personale in servizio presso la stessa azienda dal quale dipendeva il pensionato, ed avente pari qualifica ed anzianità. Per coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'applicazione della legge 6 agosto 1954, n. 858, si considera la qualifica e l'anzianità risultante dall'assimilazione attuata ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge stessa e successive modificazioni e integrazioni.

Per le aziende che hanno cessato l'attività prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 858, provvederà all'assimilazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con apposito decreto.

Art. 2.

Le pensioni indirette di reversibilità in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 17 della presente legge.

Art. 3.

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, nè genitori superstiti oppure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. La pensione spettante a norma del presente comma ai genitori o ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno della pensione che sarebbe spettata all'iscritto. Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle, la pensione non può essere complessivamente superiore alla pensione diretta ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, denominate dirette ed indirette dalle norme della presente legge, non possono essere inferiori ai minimi stabiliti per le pensioni di invalidità e vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria; le pensioni denominate di reversibilità non possono essere inferiori ai minimi stabiliti per le pensioni a favore dei superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria; ai trattamenti minimi così equiparati si aggiunge una frazione pari a un dodicesimo del loro ammontare da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

Art. 5.

All'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Gli iscritti che possono far valere 30 anni di effettiva contribuzione, qualunque sia la loro età; oppure 25 anni di effettiva contribuzione, quando abbiano superato i 55 anni di età se uomini o i 50 anni di età se donne, hanno diritto, a loro domanda, alla pensione di anzianità ».

Art. 6.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono sostituiti dal seguente comma:

« Il contributo complessivo predetto è assegnato per l'1,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 21 per cento al Fondo di integrazione ».

Art. 7.

All'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

a) al quarto comma sono cancellate le parole: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. »;

b) al comma ottavo le parole: « entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « in costanza del rapporto di lavoro. »;

c) al comma decimo sono cancellate le parole: « entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. »;

d) dopo il comma decimo è aggiunto il seguente:

« A tutti gli agenti ex combattenti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è data facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, la maggiore anzianità che gli accordi nazionali vigenti loro riconoscono agli effetti giuridici, con le norme, in quanto applicabili, dei commi precedenti; la copertura della contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per la in-

validità, la vecchiaia e i superstiti, relativa alla maggiore anzianità riconosciuta agli ex combattenti, è a carico del Fondo speciale di previdenza degli autoferrotravvieri ».

Art. 8.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, numero 830, sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo stesso, è sostituito dai seguenti:

« Cessata definitivamente la rioccupazione, il trattamento di pensione è ripristinato a domanda dell'interessato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione.

I periodi di rioccupazione con iscrizione al Fondo, sono considerati utili ai fini del nuovo trattamento di pensione, che pertanto sarà determinato in base al cumulo degli anni di servizio, rispettando il limite massimo dei 9/10 della retribuzione pensionabile ».

Art. 9.

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituita dalla seguente:

« *d*) le mensilità oltre le 12 ».

Art. 10.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, numero 830, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 20 sono computati nell'importo complessivo percepito negli ultimi dodici mesi di servizio e assoggettato a contributo a norma dello stesso articolo 20 e del successivo articolo 22.

Restano, in ogni caso, escluse dal computo — ai fini della determinazione della misura della pensione — le variazioni dovute a promozione, deliberate o aventi effetto nei 12 mesi precedenti la cessazione del servizio.

Agli stessi fini restano inoltre escluse le variazioni dovute a declassamento, retrocessione o altre cause di carattere straordinario, allorchè siano state deliberate o abbiano effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio; in questo caso i versamenti contributivi dovranno essere commisurati a totale carico dell'iscritto, alla retribuzione della qualifica ricoperta prima del declassamento o della retrocessione ».

Art. 11.

L'articolo 23 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830 è sostituito dal seguente:

« La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, sarà variata con decreto del Ministro del lavoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, proporzionalmente alle variazioni dell'indice medio annuo nazionale delle retribuzioni contrattuali del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione — il cui calcolo è demandato all'Istituto centrale di statistica — tutte le volte che detto indice avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1965.

Analogamente si procederà successivamente al primo adeguamento ogni qual volta lo stesso indice medio annuo avrà subito un'altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione.

Le variazioni di cui ai precedenti comma avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima, e si applica-

no a tutte le pensioni liquidate nell'anno precedente a quello cui si riferisce la variazione, escludendo pertanto le pensioni liquidate nell'anno stesso ».

Art. 13.

All'articolo 28 della legge 28 luglio 1961, n. 830, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Gli iscritti volontari hanno diritto, a loro domanda, alla pensione di anzianità qualora possano far valere 30 anni di effettiva contribuzione qualunque sia la loro età; oppure 25 anni di effettiva contribuzione, quando abbiano superato i 55 anni di età se uomini o i 50 anni di età se donne ».

Art. 14.

Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la pensione spetta anche in caso di invalidità agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 15 anni di contribuzione ».

Art. 15.

All'articolo 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, al terzo comma, dopo le parole « altresì diritto », sono aggiunte le seguenti « a loro domanda ».

Allo stesso articolo, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Gli iscritti che non si avvalgano della facoltà di cui al comma precedente, in caso di nuova iscrizione al Fondo, possono ottenere — a loro domanda — il riconoscimento dei periodi di pregressa iscrizione al Fondo stesso senza oneri a loro carico ».

« Per tali periodi il Fondo provvede a richiedere all'INPS i contributi che erano stati accreditati secondo le modalità del primo comma ».

Art. 16.

L'articolo 15 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La vedova dell'agente deceduto dopo 10 anni di servizio utile per pensione o la vedova dell'agente già pensionato, ha diritto alla pensione di reversibilità quando non sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua esclusiva colpa, semprechè il matrimonio sia stato contratto sei mesi prima del decesso.

Nel caso di separazione per colpa esclusiva della vedova, a questa è corrisposto un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora però esistano orfani minori o a carico, il predetto assegno non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Se la morte dell'agente è avvenuta per cause di servizio, la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità qualunque sia stato il numero degli anni di servizio dell'agente e il tempo decorso dal matrimonio.

La vedova perde il diritto alla pensione qualora passi ad altre nozze; tuttavia in questo caso viene liquidato alla vedova un assegno pari all'importo di 18 mesi della pensione stessa ».

Art. 17.

L'articolo 17 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal presente:

« La pensione indiretta e di reversibilità è corrisposta nelle aliquote di cui appresso della pensione che sarebbe spettata all'iscritto o di quella già liquidata al pensionato:

- a) 60 per cento nel caso di un solo superstite;
- b) 80 per cento nel caso di due superstiti;
- c) 100 per cento nel caso di tre o più superstiti.

Il trattamento di pensione di cui alle lettere *b)* e *c)* spetta ai superstiti in parti uguali salvo il caso in cui tra essi vi sia il coniuge al quale spetta una pensione pari ai cinque ottavi del trattamento complessivo di cui alla lettera *b)* o di quattro decimi di quello di cui alla lettera *c)*.

Gli orfani di lavoratrice iscritta al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, hanno diritto alla pensione anche se hanno il padre vivente.

Gli orfani di padre e madre che abbiano entrambi contribuito al predetto Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni ».

Art. 18.

Nei casi di invalidità permanente, derivante da infortunio sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, avrà diritto a percepire direttamente dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro la rendita liquidatagli anche se continui a percepire lo stipendio o la paga che aveva prima dell'infortunio.

Il Fondo di previdenza verserà in unica soluzione all'iscritto il saldo del conto individuale istituito con la riscossione dei vitalizi dall'INAIL, aumentato degli interessi; mentre i pensionati continueranno a fruire del supplemento di pensione in corso di godimento.

L'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, è abrogato.

Art. 19.

In caso di decesso dell'agente senza che sussista il diritto a pensione, è corrisposta agli aventi diritto un'indennità nella misura e con le modalità vigenti alla stessa data per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 20.

Salvo quanto espressamente indicato nei precedenti articoli, tutte le innovazioni e i

benefici previsti dalla presente legge decorrono dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore sempre che gli aventi diritto presentino la relativa domanda entro un anno da tale data. Passato un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Art. 21.

Qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme della presente legge sia d'importo inferiore a quello complessivo già in atto, la differenza in eccesso sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi adeguamenti.

Art. 22.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con le norme della presente legge.